



**MULTISS** S.p.A.  
*multiservizisassari*

Codice 723A00A – Rev. #8 del 20/09/2016



Servizio di esercizio e  
manutenzione impianti termici  
e F-GAS CE 303/2008

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2018

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento da parte di Multiss s.p.a. (d'ora in poi anche "la Società") di incarichi di collaborazione, ricerca e consulenza a soggetti esterni alla Società medesima.

#### **Articolo 2 - Tipologia di incarichi.**

**2.1.** Gli atti di affidamento di incarichi esterni, disciplinati dal presente Regolamento, riguardano in particolare:

- a) Incarichi di collaborazione;
- b) Incarichi di consulenza;
- c) Incarichi di studio;
- d) Incarichi di ricerca e indagine.

**2.2.** Nello specifico per:

- a) "Incarichi di Collaborazione": devono intendersi gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c), d);
- b) "Incarichi di consulenza": devono intendersi gli incarichi attribuiti a professionisti singoli e/o associati, nonché a società di consulenza, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere;
- c) "Incarichi di studio": devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio e approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui svolgimento presuppone la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) "Incarichi di ricerca e indagine": devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, oppure indagine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: geotecnica, geologia, acustica, topografia e comunque laddove sia prevista la firma del professionista ma anche l'esecuzione di rilievi strumentali e l'analisi dei dati), il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società.

**2.3.** Gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229-2238 cod. civ. da conferire con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, con

contratti di collaborazione a natura occasionale ed incarichi professionali in regime d'IVA.

### **Articolo 3 - Presupposti degli atti di incarico.**

**3.1.** La Multiss S.p.A. può conferire gli incarichi di cui al presente Regolamento per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni.

**3.2.** L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima devono essere previamente accertate con le modalità di cui al successivo art. 6 ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il piano degli incarichi esterni di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo della Provincia di Sassari, e tenuto conto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, stabiliti dagli enti soci ex art. 19, c.5, d.lgs. 175/2016.

### **Articolo 4 - Oggetto e durata dell'incarico.**

**4.1.** L'oggetto dell'incarico deve corrispondere ad obiettivi specifici e determinati da indicare nel corrispondente provvedimento di affidamento.

**4.2.** L'incarico deve avere una durata limitata nel tempo, che deve risultare dal contratto stipulato dalla Società con il terzo.

### **Articolo 5 - Esclusioni.**

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli incarichi professionali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici;
- gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e gli incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;
- le prestazioni di servizi conferiti ai sensi del codice dei contratti pubblici;

### **Articolo 6 - Individuazione del fabbisogno.**

**6.1.** La proposta di conferimento dell'incarico deve ottenere il parere preventivo del Direttore Generale della Multiss s.p.a.. A tal fine, la struttura aziendale interessata alla collaborazione, comunica la proposta al Direttore Generale il quale ne verifica la congruenza con quanto previsto dal presente Regolamento e con il fabbisogno della Società.

**6.2.** Il Direttore Generale della Multiss s.p.a. verifica, in particolare, la sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 3 e la compatibilità con gli obiettivi stabiliti dall'ente/i socio/i ai sensi dell'art.19, c.5, d.lgs. 175/2016, ed esprime il nulla osta al ricorso ad una collaborazione esterna, come definita nel presente Regolamento.

**6.3.** Nella proposta di conferimento dell'incarico deve essere specificata la tipologia di professionalità richiesta, l'oggetto e la durata dell'incarico, il luogo di svolgimento e il compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

**6.4.** Relativamente alla quantificazione del compenso, la struttura aziendale proponente fa riferimento ai valori di mercato e, a tal fine, può operare una ricognizione del valore dell'incarico presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti.

**6.5.** La struttura interessata ha, in ogni caso, l'obbligo di verificare e attestare la compatibilità della spesa prevista con i vincoli di bilancio della Società, anche per come stabiliti dall'ente/i socio/i sul complesso delle spese di funzionamento ex art.19, c.5, d.lgs. 175/2016.

**6.6.** Qualora il Direttore Generale della Società verifichi l'assenza nella proposta di incarico di alcuno dei presupposti richiesti dal presente Regolamento, la restituisce al settore proponente con le proprie osservazioni.

**6.7.** Per la scelta del professionista si osservano le disposizioni di cui al successivo art.7.

## **Articolo 7 - Procedure per l'affidamento degli incarichi.**

**7.1** Il conferimento degli incarichi può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- a) Affidamento diretto per incarichi inferiori a 25.000,00 euro;
- b) Procedura comparativa previa pubblicazione di un avviso pubblico per incarichi di importi da € 25.000 a € 40.000 nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente Regolamento;
- c) Procedura negoziata per incarichi da € 40.000 a € 149.000, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
- d) Affidamento diretto nei casi e secondo le disposizioni previsti nel successivo art. 12.

**7.2.** Ai fini della partecipazione ad ogni procedura svolta i candidati sono tenuti a rendere e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione.

**7.3.** La Società si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione anteriormente alla stipula del contratto e ha facoltà di accertare in qualunque momento l'autenticità dei documenti presentati.

**7.4.** L'accertata presentazione di dichiarazione false, oltre alle conseguenze previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, comporta l'impossibilità per il candidato di presentare la propria candidatura per gli anni successivi per la costituzione di qualunque rapporto con la Società, anche di lavoro dipendente di cui al Regolamento per il reclutamento del personale.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURA COMPARATIVA**

#### **Articolo 8 - Avviso Pubblico e requisiti generali di selezione.**

**8.1.** Nei casi di **procedura comparativa** di cui al precedente art. 7, lett. a), le strutture aziendali interessate predispongono un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione e dettaglio delle competenze tecniche, informatiche, gestionali e di materie richieste ai potenziali candidati;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) stima del compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) modalità e criteri di selezione.

**8.2.** L'avviso di selezione è approvato con le modalità previste nello Statuto della Società e nel Regolamento sul controllo analogo.

**8.3.** Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati extra — europei, nel rispetto dei limiti e secondo le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) il non aver riportato condanne penali;
- d) il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e/o di misure di sicurezza;
- e) il non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) il possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza e/o specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
- g) non trovarsi in situazioni di incompatibilità nei casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 9 - Procedura comparativa**

**9.1.** La procedura comparativa è indetta con la pubblicazione sul sito web della società per almeno 15 giorni dell'avviso di cui al precedente articolo 8 e può svolgersi sulla base di:

- a) titoli/curricula

b) offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l'esame di:

- titoli/curricula ed offerta economica,
- per titoli/curricula, relazione tecnica ed offerta economica;

c) del prezzo più basso.

**9.2.** In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla procedura selettiva, il Direttore Generale della Società può nominare una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del Regolamento sul reclutamento del personale, nonché attenendosi a quanto previsto in proposito nello Statuto della Società e il Regolamento sul controllo analogo.

**9.3.** Nel caso di avviso di procedura comparativa per titoli, la Commissione, nella prima seduta, sulla base di quanto stabilito dall'avviso di selezione, deve specificare i criteri di valutazione dei titoli richiesti e/o del curriculum.

**9.4.** La Commissione, sulla base dei criteri prestabiliti, assegnerà ad ogni singolo curriculum un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

**9.5.** La Commissione, ove nominata, deve dare atto delle attività svolte in apposito verbale debitamente sottoscritto con firma leggibile da ciascun componente della Commissione, indicandone il giorno, la data e l'ora di redazione.

**9.6.** L'incarico sarà conferito al soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.

---

### **TITOLO III**

#### **PROCEDURA NEGOZIATA**

#### **Articolo 10 – Procedura negoziata.**

**10.1.** La procedura negoziata richiede la valutazione di almeno cinque candidati, ove sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti/collaboratori predisposto ai sensi dell'art. 11, o, qualora ciò non sia possibile, attraverso una indagine di mercato.

**10.2.** L'incarico sarà conferito al professionista con le modalità indicate nell'invito a presentare offerta.

## **Articolo 11 – Albo dei collaboratori /consulenti.**

**11.1.** Per l'affidamento degli incarichi mediante procedura negoziata è istituito dalla Società un Albo dei collaboratori/consulenti previa pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito web.

L'avviso dovrà contenere:

- i requisiti di carattere generale che i soggetti iscritti devono possedere,
- le categorie in cui l'albo sarà suddiviso con l'indicazione dei requisiti professionali richiesti per ciascuna categoria.

**11.2.** Ai fini dell'iscrizione all'Albo deve essere presentata una domanda nella quale devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) la qualificazione professionale degli iscritti;
- b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
- c) il curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni;
- d) la categoria o le categorie nelle quali si richiede di essere iscritti.

11.3. Il modello di domanda di iscrizione può essere allegato all'Avviso di cui al comma 1 o, in alternativa, nello stesso Avviso vengono specificate tutte le informazioni che devono esservi inserite.

11.4. L'Albo è sempre implementabile mediante richiesta di iscrizione pervenuta in prosieguo ed è a disposizione di tutti i settori aziendali eventualmente interessati al conferimento degli incarichi per un certo tipo di professionalità.

11.5. L'avviso di formazione dell'Albo rimane pubblicato nel sito web della Società per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande.

---

## **TITOLO IV AFFIDAMENTO DIRETTO**

### **Articolo 12 - Affidamento diretto.**

La Società può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, e, comunque, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, parità trattamento e sana gestione finanziaria, oltre all'ipotesi di cui al precedente art. 7, lett. d), quando ricorrano i seguenti casi:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui ai precedenti artt. 8 e 9, purché in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dalla Società;

b) necessità di far fronte ad esigenze effettive, estremamente urgenti ed imprevedibili, non imputabili alla Società, valutate con adeguata e specifica motivazione richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno della Multiss s.p.a.;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, artigianale, culturale, scientifica o legale tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;

---

## **TITOLO V**

### **CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

#### **Articolo 13 - Pubblicità e trasparenza degli incarichi.**

I provvedimenti di conferimento degli incarichi soggetti all'applicazione del presente Regolamento devono essere resi pubblici sul sito web della Società, come previsto dalla vigente normativa.

#### **Articolo 14 - Contratto e determinazione del compenso.**

**14.1.** Gli incarichi rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono conferiti con atto scritto recanti il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata, il luogo di svolgimento delle prestazioni e il compenso pattuito.

**14.2.** La Società può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

**14.3.** Il compenso per l'incarico deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico stesso, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

**14.4.** La liquidazione del compenso è condizionata all'effettiva e documentata realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene di norma al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione o in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, in seguito all'approvazione dello stato di avanzamento della prestazione.

#### **Articolo 15 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico.**

**15.1.** Il settore aziendale competente della Società verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

**15.2.** Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore/prestatore d'opera/professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

**15.3.** Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

**15.4.** Il Direttore Generale verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

#### **Articolo 16 - Limite di spesa.**

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi esterni è quello contenuto nelle relative previsioni del bilancio di competenza dell'anno di riferimento.

---

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 17 - Trattamento dei dati personali**

**17.1.** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, o, comunque, acquisiti a tal fine dalla Società, è finalizzato unicamente al conferimento dell'incarico ed avverrà presso la Società medesima con l'utilizzo di strumenti anche informatici.

**17.2.** Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura comparativa, alla procedura negoziata e comunque di essere affidatario dell'incarico.

**17.3.** I dati raccolti verranno conservati per il periodo necessario per lo svolgimento delle procedure dirette al conferimento dell'incarico, o per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative.

**17.4.** Gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati verso un altro titolare nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità.

**17.5.** In qualsiasi momento gli interessati potranno comunque revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati.

**17.6.** I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi né di diffusione né di trasferimento ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

**17.7.** Come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, i dati personali potranno essere oggetto di pubblicità secondo la vigente legislazione.

**17.8.** Titolare del trattamento è la Multiss spa.

**Articolo 18 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, ai sensi dello Statuto della Multiss S.p.A..